



20.01.2014

QUESITO

Circolo privato – schiamazzi esterni

Gestisco con alcuni amici un circolo privato. Abbiamo una vicina che si lamenta degli schiamazzi dei soci all'esterno del locale, si lamenta anche se ne stazionano pochi ed anche in orari decenti (parliamo delle 21.30-22.00) A seguito delle sue quotidiane richieste d'intervento le forze dell'ordine hanno potuto riscontrare la regolarità dell'attività interna e il fatto che tentiamo di prendere tutti i provvedimenti necessari onde evitare lo schiamazzo (l'affissione di cartelli, la presenza di incaricati alla sorveglianza esterna che zittiscono per quanto possibile le persone all'esterno). Recentemente ci è giunta una diffida da parte del Questore che ci intima appunto di mettere in campo tutte le attività possibili per evitare lo schiamazzo). Vorrei sapere cosa può comportare tale diffida (che stranamente non ci è giunta dalla parte lesa), quali provvedimenti ulteriori possiamo intraprendere e se vi sono autorità che possono, per motivi di ordine pubblico, chiudere il circolo o la sua attività di somministrazione.

RISPOSTA:

In ordine alla diffida da parte del Questore, le ricordo che per quanto attiene il disturbo della quiete da parte di avventori-soci del circolo, il presidente del sodalizio è personalmente responsabile della violazione dell'art. 659, comma 1, del C. P., così come stabilito da numerose sentenze del Suprema Corte di Cassazione penale che, in alcuni casi ha anche stabilito che si può procedere al sequestro preventivo del locale. Per tutte si evidenzia "CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 15346 per Inquinamento acustico – Rumore provocati da schiamazzi di avventori di un bar – Sequestro dei locali – Art. 659 c. 1° c. p.. La violazione dell'articolo 659, comma primo c.p. si configura attraverso qualsiasi attività idonea ad arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone indipendentemente dalla fonte sonora che può consistere anche nell'esercizio di un mestiere rumoroso (v. Cass. 14.1.2000, Piccioni; Cass. 19.1.2001, Piccoli; Cass. 12.11.2004, Flamini) (nella fattispecie, esercizio di un bar all'esterno del quale gli avventori provocavano rumori molesti). In tal caso è legittimo il provvedimento di sequestro preventivo dei locali qualora il provvedimento sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed

organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purché risulti che venga reiterata – in caso di disponibilità della cosa – la condotta vietata”.

In conclusione consiglieri di invitare i soci ad evitare di trattenersi all'esterno o di evitare rumori anche in tale area.

C. te Michele Pezzullo